



# COMUNE DI VALLE CASTELLANA

## Provincia di Teramo

Località Capoluogo – Piazza Gabriele D'Annunzio, 8 - 64010 Valle Castellana (Teramo)  
C.F.80006060679 e P.I.: 00275030674  
telefono: 0861.93130 – 0861.93473 - email: protocollo@comune.vallecastellana.te.it

Prot. 6524 DEL 27/10/2020 .

**ORDINANZA N. 57 del 27/10/2020**

**OGGETTO: Emergenza rischio sanitario, COVID- 19.**

**Revoca Ordinanza n. 56 del 24.10.2020. –**

**Nuova Ordinanza** contingibile ed urgente per l'annullamento di tutte le manifestazioni ed eventi pubblici, nonché chiusura Uffici Comunali, regolamentazione degli esercizi pubblici in rispetto dell'Ordinanza n. 648 del 09 marzo 2020 del Presidente del Consiglio dei Ministri e successive, regolamentazione mercato settimanale ed ingresso cimiteri in occasione delle festività dei morti.

### IL VICE SINDACO

- VISTA l'ordinanza n. 648 della Presidenza del Consiglio dei Ministri con la quale applica su tutto il territorio nazionale le disposizione a contrastare e contenere il diffondersi del Virus Covid-19 di cui all'art. 1, comma1, lettera f) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 e successive integrazioni e modifiche;
- RITENUTO di dover ricorrere, nella circostanza, al potere di ordinanza contingibile ed urgente configurandosi la necessità di porre immediato rimedio ad una situazione di natura straordinaria, al fine di tutelare al massimo la salute dei cittadini;

### RICHIAMATA

l'Ordinanza n. 56 del 24.10.2020 che qui si intende per integralmente trascritta, con cui si disponeva l'immediata chiusura degli Uffici Comunali al pubblico, la chiusura dei cimiteri, dei parchi, la sospensione del mercato settimanale e quant'altro finalizzato al contenimento del contagio;

### CONSIDERATO

Che necessita una migliore regolamentazione per quanto concerne l'apertura del mercato settimanale e l'ingresso cimiteri in occasione delle festività dei morti sempre finalizzato al contenimento del contagio;

### VISTI

- L'art. 32 della Legge 833 del 23 dicembre 1978 relativa all'Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale che demanda al SINDACO, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, competenze per l'emanazione dei provvedimenti a tutela dell'ambiente e della salute pubblica;

- Gli art. 50 comma 5° e 54 comma 4° del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000, Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti, nella sua qualità di Autorità Sanitaria locale;
- Il decreto legislativo n°112 del 31 marzo 1998 recante il Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alla Regioni ed agli Enti Locali;

### ORDINA

**La revoca dell'ordinanza n. 56 del 24/10/2020 e dispone la seguente nuova ordinanza fino a successivo provvedimento di revoca, per i motivi contingibili ed urgenti descritti in narrativa,**

- **l'annullamento delle manifestazioni** ed eventi pubblici in programma su aree pubbliche o all'interno di locali, nonché tutte le manifestazioni e le attività sportive non professionistiche;
- **La chiusura degli uffici comunali al pubblico** ad eccezione per i casi urgenti ed improcrastinabili, a tal fine si suggerisce di utilizzare le comunicazioni telefoniche o i contatti telematici per conferire con il personale dipendente;
- **La chiusura dei Parchi Pubblici;**

### AVVISA

- **Che sono consentite le attività commerciali** a condizioni che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico. Premesso che le attività degli esercizi pubblici è consentita dalle ore 5 alle ore 18, dopo le 18 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico mentre è consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitaria. E' consentita fino alle ore 24,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.
- **Che è consentito l'ingresso nei cimiteri comunali ad un massimo di n. 5 persone per volta** ed in rispetto sempre delle norme sul distanziamento;
- **Che è consentito lo svolgimento del mercato settimanale** che si svolge nel Capoluogo o che dovesse svolgere in altre frazioni del territorio comunale a condizioni che il gestore garantisca l'accesso al proprio spazio utilizzato con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone.

### DISPONE

- che la presente ordinanza sia immediatamente notificata a tutti i destinatari del presente provvedimento;
- che copia della presente ordinanza sia Trasmessa alla Prefettura di Teramo.
- che copia della presente ordinanza sia Trasmessa alla Stazione Carabinieri di Valle Castellana

### DEMANDA

Al Servizio messo notificatore la notificazione della presente ordinanza ai destinatari del provvedimento.

Valle Castellana , 27 Ottobre 2020

Il Vice Sindaco  
Luca Ragonici

